

COMUNE DI SAN DIDERO

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO :

IUC. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2019.
DETERMINAZIONE NUMERO DI RATE E SCADENZE.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella SALA ADUNANZE CONSILIARI, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BELLONE LOREDANA - Presidente	Sì
2. LAMPO SERGIO - Consigliere	Sì
3. TOMASSONE JESSICA - Consigliere	Sì
4. AMBROSIA ROBERTA - Consigliere	Giust.
5. BELMONDO BRUNA - Consigliere	Sì
6. DAVI' FULVIO - Consigliere	Sì
7. MARTELLI DONATA - Consigliere	Sì
8. ALLEGRA STEFANO - Consigliere	Sì
9. CAMBURSANO LUCA - Consigliere	Giust.
10. SUCCO ELENA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ZOLA DR. LUIGI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Signor/a **BELLONE LOREDANA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta il Sindaco facendo presente che la TARI 2019 come per il precedente anno ripercorre le linee principali di applicazione e recepisce la normativa per cui le tariffe trovano differenziazione in funzione del numero di occupanti di ciascuna singola unità secondo con il principio che “chi inquina paga”;

RICORDATO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi :
 1. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 2. L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- che la IUC è composta da :
 1. IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 2. TASI (Tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 3. TARI (Tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- che sussiste una suddivisione per argomenti dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:
 - commi 639 e 640 – Istituzione Imposta Unica Comunale
 - commi da 641 a 668 TARI (Tassa sui rifiuti)
 - commi da 669 a 681 TASI (Tributo servizi indivisibili)
 - commi da 682 a 705 (Disciplina generale componente TARI e TASI)
 - commi da 707 a 721 IMU (Imposta municipale propria)

VISTO l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATA la Legge di stabilità 2017, per cui il comma 38 proroga per l’anno 2018 la possibilità prevista per i Comuni dal comma 652 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in sede di elaborazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, di utilizzare i coefficienti kb, kc, kd del DPR n. 158/1999 in misura inferiore ai minimi e superiori ai massimi ed il comma 38 proroga per il 2018 anche la possibilità per i Comuni di non considerare, in sede di elaborazione delle tariffe TARI, i coefficienti ka del DPR n. 158/1999;

RICORDATO che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere **per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; RICHIAMATO il comma 1093 della Legge di bilancio 2019 che con la sua approvazione modifica il comma 652 della legge di stabilità del 2014 (art. 1 della legge n. 147 del 2013), espressamente "1093. Articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2018 e 2019" e pertanto sarà possibile approvare i piani finanziari Tari 2019 con i coefficienti inferiori al minimo o superiori al massimo ivi indicati del 50 per cento;**

- **FABBISOGNI STANDARD DAL 2018**

A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

- **DAL 2016 LA TARI SI CALCOLA SULLA SUPERFICIE CATASTALE**

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla **TARI è costituita da quella calpestable** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, **al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.**

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2018 al 28/02/2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ed il successivo differimento disposto per il 31/03/2019;

DATO ATTO CHE :

- con la presente deliberazione si approva il piano finanziario per l'anno 2019, redatto dal gestore del servizio ACSEL SPA e approvato dal CADOS con atto dell'Assemblea consortile, ente a ciò deputato dalla normativa regionale nella seduta del 18/02/2019 e di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1);

- ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

- si è ritenuto, relativamente alle utenze domestiche, di applicare il coefficiente Kb, per la determinazione della parte variabile della tariffa, al valore medio per i nuclei familiari con 1 o 2 occupanti, minimo per i nuclei familiari con 3 occupanti ed aumentato in modo molto graduale per i nuclei familiari con 5 o 6 e più occupanti considerando che all'aumentare del numero dei componenti si ha un aumento graduale della possibilità di produzione del rifiuto, tenuto conto che l'art 5 del DPR 158/1999 prevede di privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

- si è ritenuto di applicare la percentuale del 10% derivante da contributi della raccolta differenziata di cui al piano finanziario, per l'abbattimento della parte variabile della spesa relativa alle utenze domestiche secondo la normativa vigente (art. 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013);

-si è altresì ritenuto di applicare, come per il precedente anno, la percentuale del 5% di riduzione della parte variabile alle utenze che abbiano già precedentemente dichiarato, secondo quanto stabilito per le utenze a ruolo TARSU, l'utilizzo di biocomposter o l'uso di buone pratiche e del 10% quando queste siano state dichiarate cumulativamente;

- si è ritenuto, relativamente alle utenze non domestiche, di applicare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sia per la parte fissa che per la parte variabile, in misura tale da garantire la copertura del totale della quota parte ricadente sulle utenze non domestiche con coerenza a quanto già precedentemente stabilito per gli anni 2016 - 2017 - 2018 e per la TARSU delle annualità antecedenti, con particolare attenzione alle attività che vengono più penalizzate con questa nuova tipologia di tassazione cioè le attività di ristorazione al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, vista anche la reale qualificazione delle utenze sul territorio;

- si è ritenuto di utilizzare una quota parte delle entrate relative alle riserve distribuite da parte dell'ACSEL spa a beneficio degli utenti della raccolta differenziata, quota che viene così sommata ai ricavi della gestione dei rifiuti;

RITENUTO NECESSARIO stabilire, per il solo anno 2019 le tariffe della TARI con versamento di numero due rate con scadenza la prima al 16 luglio 2019 e la seconda al 16 ottobre 2019;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 13 c. 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 modificato dall'art. 3 comma 1, lettera B, D.L. 10/10/2012 n. 147 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

- Presenti: 8; Votanti: 8; Astenuti: //; Favorevoli: 8; Contrari: //

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, come previsto dalla nota MEF prot. n. 4033/2014;
- Di approvare il piano finanziario per l'anno 2019, redatto dal gestore del servizio ACSEL SPA e approvato dal CADOS con atto dell'Assemblea consortile, ente a ciò deputato dalla normativa regionale nella seduta del 18/02/2019 e di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1);
- Di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della TARI (all.2);

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile
1 componente	0,33421	73,25542
2 componenti	0,38991	146,51085
3 componenti	0,42970	164,82471
4 componenti	0,46153	183,13856
5 componenti	0,49336	219,76627
6 o più componenti	0,51723	311,33556

B) Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 abitanti

COMUNI FINO A 5000 ABITANTI		
Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,08606	0,91846
Campeggi, distributori carburanti	0,33748	4,15492
Stabilimenti balneari	0,10631	1,15900

Esposizioni autosaloni	0,07256	0,77631
Alberghi con ristorante	0,22780	2,51482
Alberghi senza ristorante	0,30373	1,74944
Case di cura e riposo	0,16874	1,79099
Uffici, agenzie, studi professionali	0,21936	1,33395
Banche ed istituti di credito	0,09787	1,04529
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferram	0,25311	1,85878
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25648	2,72257
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro)	0,26998	3,38954
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19574	2,07309
Attività industriali con capannoni di produzione	0,35435	4,78909
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09281	1,31208
Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie	0,37123	4,81096
Bar, caffè, pasticceria	1,05969	11,25546
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0,40160	4,27519
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,37123	4,15492
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,76165	18,71901
Discoteche, night club	0,27673	2,94125
Parcheggi	0,07256	0,76538

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50 %;

- Di stabilire, per il solo anno 2019 le seguenti scadenze per il versamento della tassa:
 - 16 luglio 2019;
 - 16 ottobre 2019.

DELIBERA ALTRESÌ

- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia.

Successivamente;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

- PRESENTI: 8
- VOTANTI : 8
- ASTENUTI : //
- FAVOREVOLI:8
- CONTRARI: //

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire l'ottimale assetto giuridico-economico della documentazione di bilancio 2017.

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
BELLONE LOREDANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA DR. LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 21/03/2019.

San Didero, li 21/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA DR. LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA DR. LUIGI